

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	72
Data della delibera	29.01.2026
Oggetto	Presa d'Atto
Contenuto	Presa atto esito avviso manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per la Zona Distretto Mugello Comune di Borgo San Lorenzo e contestuale approvazione schema di accordo

Dipartimento	DIPARTIMENTO APPROVVIGIONAMENTO PRESTAZIONI BENI E
Direttore Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOS PROCEDURE AMMINISTRATIVE PRIVATO ACCREDITATO
Direttore della Struttura	VOLPONI BIANCAROSA
Responsabile del procedimento	COLAIANNI CARMELA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
210.833	ass.za spec. Ambulatoriale da privati	3B020315	2026
19.176	ass.za spec. Ambulatoriale da privati	3B020315	2027

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Verbale valutazione manifestazione di interesse sottoscritto in data 12.01.2026
B	17	Schema accordo contrattuale da sottoscrivere con soggetto idoneo
C	17	Atto di nomina a Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679
D	3	Schema Patto di integrità

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate:

- la Delibera del Direttore Generale n.1222 del 16.10.2023 con la quale la Dr.ssa Valeria Favata è stata nominata Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.776 del 26.06.2025 con la quale il Dr. Lorenzo Roti è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.1243 del 24.10.2023 con la quale la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda USL Toscana Centro;

Visti:

- il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli:
 - a) 8 –ter *“Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie”*;
 - b) 8- quarter *“Accreditamento istituzionale”*
 - c) 8- quinquies *“Accordi contrattuali”*;
- la delibera G.R.T. n. 1530 del 19/12/2024 e smi *“Oggetto: Adozione Nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell’ambito del servizio Sanitario Regionale, di cui all’allegato 4 DPCM 12 gennaio 2017, e relative tariffe”*;
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., *“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”*, ed in particolare: art. 29, comma 6, *“Finanziamento della mobilità sanitaria”*;
- la L.R. n.51 del 05/08/2009 *“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”*;
- il D.P.G.R. n.79/R del 17/11/2016 *“Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n.51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”*;
- la DGRT n. 1339/2022 *“Nuova determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”*;
- il D.M. 23 maggio 2022, n.77 *“Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel SSN”*;
- la Delibera G.R.T. n.1150 del 09/10/2023 di recepimento dell’Intesa sopra richiamata *“DGRT n.937 del 07 agosto 2023 Recepimento disposizioni D.M. Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 G.U. n.305 del 31/12/2022 prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie pubbliche e private: revoca e nuovo recepimento”*;
- il Regolamento 16 settembre 2020, n.90/R *“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n.51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n.79. Revoca DPGR n.85/R dell’11 agosto 2020”*;
- la delibera aziendale n.706 del 31.05.2023 *“Approvazione dello schema di patto di integrità dell’Azienda USL Toscana Centro”*;
- il Decreto Lgs.196/03 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, così come modificato con D. Lgs. 101/18 *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle*

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati), che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

- il Provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (di seguito “Linee guida in materia di trasparenza”);

- la Delibera ANAC n. 31 del 30/01/2025 “Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2024 del PNA 2022”;

Rilevato che con Delibera D.G. n. 1220 del 14.11.2025 è stato approvato “*L’avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per la Zona Distretto Mugello Comune di Borgo San Lorenzo e nomina commissione di valutazione*” rivolto all’individuazione di soggetti accreditati per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici per l’ambito territoriale della Zona Distretto Mugello Comune di Borgo San Lorenzo, per un importo pari a € 230.000,00 anno, periodo di validità 12 mesi dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di eventuale proroga fino ad un massimo di sei mesi nelle more di una nuova manifestazione di interesse, con una stima di prestazioni annue pari a circa 43.000 prelievi e n. 9.000 consegne campioni biologici;

che l’Azienda ha previsto che le prestazioni saranno remunerate al costo di € 5,00 per il prelievo venoso, come da normativa vigente, e € 1,50 per la consegna del solo campione biologico e che le prestazioni remunerate saranno esclusivamente quelle inserite nella procedura aziendale ONIT e, comunque, la procedura utilizzata dal Laboratorio Analisi del presidio ospedaliero aziendale competente per territorio;

che la durata dell’Accordo è stata stabilita in 12 mesi dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi nelle more della pubblicazione di nuovo avviso di manifestazione di interesse;

che il predetto Avviso è stato pubblicato per n. 15 giorni sul sito dell’Azienda USL Toscana Centro, dal 18/11/2025, con scadenza 03/12/2025 ore 12:00, e che le domande di partecipazione dovevano essere inoltrate, entro tale data e ora, via PEC all’indirizzo: avvisi.uslcentro@postacert.toscana.it;

che lo stesso Avviso ha stabilito che le istanze pervenute sarebbero state oggetto di valutazione da parte di una commissione e, contestualmente, ha nominato i membri della commissione che ha proceduto all’esame delle domande di partecipazione sulla base dei criteri definiti nell’Avviso stesso;

Considerato che, a seguito del suddetto avviso, è pervenuta all’Azienda un’unica manifestazione di interesse da parte di:

- COOPERATIVA SOCIALE LIBERA Società Cooperativa, con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI) Viale della Resistenza n. 38/D, e sede operativa presso gli “Ambulatori Auxilium” in Borgo San Lorenzo (FI) via Salvador Allende n. 31;

Verificato che il punto prelievi è risultato in possesso di autorizzazione e decreto di accreditamento alla data di presentazione della domanda;

Rilevato che, in data 12/01/2026 si è riunita la Commissione per l’esame e la valutazione dell’istanza pervenuta, che Sandra Consigli, collaboratore tecnico professionale SOC Servizi per i Cittadini Firenze e

Empoli, rinunciataria, è stata sostituita da Margherita Fallani, assistente amministrativo Società della Salute Mugello, e che è stato redatto e sottoscritto Verbale di Valutazione di Manifestazione di Interesse, allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la Commissione ha ritenuto soggetto idoneo alla sottoscrizione di accordo contrattuale “COOPERATIVA SOCIALE LIBERA Società Cooperativa”, e che non si è proceduto all’assegnazione di punteggi in quanto, essendo pervenuta una sola istanza, non è stato necessario redigere una graduatoria, e ha assegnato alla struttura il 100% del budget massimo annuale, per la Zona Distretto Mugello – Comune di Borgo San Lorenzo, oggetto dell’avviso di manifestazione di interesse approvato con Delibera D.G. n. 1120/2025:

Soggetti idonei	Budget max annuo da assegnare
COOPERATIVA SOCIALE LIBERA	€ 230.000,00

Preso atto che il valore economico massimo annuale stimato per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici per l’ambito territoriale della Zona Distretto Mugello Comune di Borgo San Lorenzo pari a € 230.000,00 annuo, con una stima di prestazioni annue pari a circa 43.000 prelievi e n. 9.000 consegne campioni biologici, da intendersi quale tetto massimo complessivo annuale, troverà copertura nei rispettivi bilanci di competenza sul conto economico 3B020315 “ass.za spec. Ambulatoriale da privati”;

Rilevato che le tariffe applicate saranno le seguenti:

- ✓ prelievo venoso € 5,00 come da delibera G.R.T. n. 1530 del 19/12/2024 e s.m.i. “*Oggetto: Adozione Nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell’ambito del servizio Sanitario Regionale, di cui all’allegato 4 DPCM 12 gennaio 2017, e relative tariffe*”, salvo eventuali modifiche regionali;
- ✓ consegna del solo campione biologico € 1,50;

Preso atto che con nota prot. 53609 del 26/09/2025, conservata agli atti di ufficio, è stata comunicata alla Cooperativa Sociale Libera la proroga tecnica della convenzione per prelievi ematici e consegna campioni biologici per l’ambito territoriale Mugello, con scadenza 31/10/2025, fino alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica con sottoscrizione del nuovo accordo, con accettazione sottoscritta da tale Cooperativa;

Stabilito pertanto di dover procedere alla stipula di accordo contrattuale con il Soggetto ritenuto idoneo, come da verbale del 12/01/2026, con decorrenza di 12 mesi dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi nelle more della pubblicazione di nuovo avviso di manifestazione di interesse;

Ritenuto:

di approvare, ai fini della stipula di contratto, lo schema di convenzione allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di delegare il direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, alla sottoscrizione del contratto in questione e dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati, allegato C, conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato;

di disporre che il costo derivante dalla sottoscrizione del suddetto accordo sarà imputato dalla SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata accreditata, per ciascuna annualità, nei rispettivi bilanci di competenza sul conto economico 3B020315 “ass.za spec. Ambulatoriale da privati;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente, considerata la necessità di addivenire celermente alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale con il Soggetto individuato per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio aziendale;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30.01.2019 avente ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, in caricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” ed in particolare l’”Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”;

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue:

- al punto 4 del dispositivo è previsto *“che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all’Azienda devono provvedere alla predisposizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell’atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale”*;
- al punto 5 del dispositivo è previsto *“che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell’atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale”*;

Richiamata altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 31.05.2023 “Approvazione dello schema di patto di integrità dell’Azienda USL Toscana Centro” con la quale è stato approvato lo schema di Patto di Integrità da far sottoscrivere a tutti gli operatori economici nell’ambito delle procedure di sottoscrizione degli accordi/convenzioni;

Preso atto che il Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del responsabile del procedimento, in servizio c/o la stessa SOS;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi;

Su proposta del Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono espressamente richiamate:

1. **di prendere atto** dell’esito dell’avviso di Manifestazione di interesse approvato con Delibera D.G. n. 1220 del 14/11/2025, come riportato nel Verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute, allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e di seguito riportato:

Soggetti idonei	Budget max annuo da assegnare
COOPERATIVA SOCIALE LIBERA	€ 230.000,00

2. **di approvare** lo schema di accordo per l'erogazione delle prestazioni di prelievo ematico e consegna campioni biologici di cui all'allegato B, da stipulare, così come da esito riportato nel verbale della Commissione sottoscritto in data 12/01/2026, per la Zona Distretto Mugello Comune di Borgo San Lorenzo, con il soggetto ritenuto idoneo, con decorrenza 12 mesi dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi nelle more della pubblicazione di nuovo avviso di manifestazione di interesse, ed il relativo "Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" - Allegato C) del presente atto;
3. **di prendere atto** che il valore economico massimo annuale stimato per l'acquisizione di prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici la Zona Distretto Mugello Comune di Borgo San Lorenzo, è pari a € 230.000,00, da intendersi quale tetto massimo annuale, con una stima di prestazioni annue pari a circa 43.000 prelievi e n. 9.000 consegne campioni biologici, troverà copertura nei rispettivi bilanci di competenza sul conto economico 3B020315 "ass.za spec. Ambulatoriale da privati", dando mandato con il presente atto alla SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata accreditata di procedere con l'imputazione;
4. **di delegare** il direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, alla sottoscrizione dell' accordo di cui all'allegato B, con il soggetto ritenuto idoneo, come indicato nel verbale del 12/01/2026, con decorrenza 12 mesi dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di proroga fino ad un massimo di 6 mesi nelle more della pubblicazione di nuovo avviso di manifestazione di interesse, e dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" - Allegato C, conferendogli con il presente atto il relativo mandato;
5. **di prevedere** la sottoscrizione, da parte della struttura che stipulerà l'accordo dello schema di Patto di Integrità, Allegato D del presente atto, così come previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n.706 del 31.05.2023 "*Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro*";
6. **di individuare** i seguenti responsabili per l'Azienda dell'accordo in argomento:
 - il Direttore di Zona/Distretto Mugello o suo delegato e/o il Direttore della SOC Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Mugello o suo delegato per il territorio di competenza per la gestione ed organizzazione del servizio;
 - il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico-professionali;
 - il Direttore SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata per la parte riferita agli ordini, liquidazioni e monitoraggio;
 - il Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato per gli aspetti amministrativi dell'accordo;
 - il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi per il monitoraggio del materiale di consumo;

- il Direttore SOS Servizio Agende e Call Center o suo delegato per gli aspetti riferiti alla rendicontazione dati ZEROCODE;
7. **di trasmettere**, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al:
- Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo Gestione,
 - Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio,
 - Direttore del Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale,
 - Direttore di Zona Distretto,
 - Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi,
 - Direttore SOS Servizio Agende e Call Center,
 - Direttore SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata;
8. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in parte narrativa, ai sensi dell'art. 42 comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i.;
9. **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale a i sensi dell'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
10. **di pubblicare** il presente atto sull'albo on-line, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm..

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Lorenzo Roti)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**VERBALE DI VALUTAZIONE
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

In data 12.01.2026 alle ore 10,04 nella sede dell'Azienda USL Toscana Centro, in Prato piazza Ospedale 5, per la valutazione delle istanze pervenute per l'Avviso di Manifestazione di Interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per la zona distretto Mugello comune di Borgo San Lorenzo, sono presenti come componenti della commissione, nominati con delibera D.G. n.1220/2025:

- Marina Cappugi, dirigente medico SOS Coordinamento Sanitario Servizi Zona Mugello,
- Francesca Banchi, infermiere Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica – SCP Mugello,
- Margherita Fallani, assistente amministrativo Società della Salute Mugello (*subentrata a Sandra Consigli rinunciataria*).

Con funzione di segreteria Nicla Maccianti – SOS Procedure Amministrative Privato Accreditato – incarico di funzione Manifestazioni di interesse e procedure.

I componenti della commissione risultano non avere situazioni di incompatibilità per la funzione di valutazione delle domande pervenute, come risulta da acquisita dichiarazione sottoscritta da ciascuno e conservata agli atti di ufficio.

PREMESSO

che l'avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per la zona distretto Mugello comune di Borgo San Lorenzo, approvato con delibera D.G. n. 1220 del 14.11.2025, è stato pubblicato dal 18.11.2025 al 03.12.2025 ore 12,00 sul sito dell'Azienda USL Toscana Centro;

che l'avviso prevedeva l'acquisizione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per un tetto annuo max di € 230.000,00.

che il suddetto avviso ha stabilito che le istanze pervenute sarebbero state oggetto di valutazione da parte di una commissione, sulla base dei criteri definiti nell'avviso stesso.

PRESO ATTO

che entro la suddetta scadenza, è pervenuta la seguente istanza di interesse a svolgere le prestazioni di cui all'avviso:

- COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA per la struttura Ambulatori Auxilium sede legale in Borgo San Lorenzo viale della Resistenza 38d e sede della struttura in Borgo San Lorenzo via Salvador Allende 31.

Verificato che il suddetto punto prelievo è in possesso di accreditamento, la commissione ha effettuato la valutazione sulla base dei criteri previsti dal paragrafo 4 dell'avviso e ha ritenuto idoneo alla sottoscrizione di accordo contrattuale COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA per il punto prelievi in Borgo San Lorenzo via Salvador Allende 31.

La commissione non ha proceduto all'assegnazione di punteggi in quanto, essendo pervenuta una sola istanza, non era necessario redigere graduatoria.

Quanto sopra stabilito, la commissione rimanda alla SOS Procedure amministrative privato accreditato per i controlli e gli adempimenti di competenza ai fini dell'effettiva stipula della convenzione.

Il presente verbale consta di n. 2 pagine.

La seduta della commissione si chiude alle ore 11,50.

Quanto verbalizzato è sottoscritto da:

Francesca Banchi

Marina Cappugi

Margherita Fallani

Verbalizzatore
Nicla Maccianti

.....

Le firme autografe sono agli atti della SOS Procedure amministrative privato accreditato.

ALLEGATO B)

ACCORDO

tra l'Azienda USL Toscana Centro e per
l'esecuzione di prelievi ematici ed il ritiro di campioni biologici nell'ambito
territoriale per la Zona Distretto Mugello Comune di Borgo San Lorenzo
Durata 12 mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione

PREMESSO

- che il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli:

- a) 8 - ter *“Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie”*
- b) 8 - quarter *“Accreditamento istituzionale”*
- c) 8 - quinquies *“Accordi contrattuali”*

prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;

- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accREDITAMENTO, nonché alla stipulazione delle convenzioni;

- che ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo D. Lgs 502/1992 e s.m.i, la Regione e le Unità Sanitarie Locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Unità Sanitaria Locale si impegnano ad assicurare;

RICHIAMATI

- la L.R. n. 40 del 2005 e s.m.i;
- la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e s.m.i;
- il Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R *“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato*

con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020”;

- la delibera DGRT n. 1530 del 19/12/2024 e smi *“Oggetto: Adozione Nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del servizio Sanitario Regionale, di cui all'allegato 4 DPCM 12 gennaio 2017, e relative tariffe;*

- il DPCM 12 gennaio 2017 con il quale sono definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1 co.7 del D. Lgs n.502/92;

- la Delibera di Giunta Regionale n.504 del 15 maggio 2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;

- il D.M. del 13/12/2022 *“Intesa ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n.118 sullo schema di decreto del Ministero della Salute in materia di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;*

- la Delibera G.R.T. n. 1220/2018 *“Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”;*

- la Delibera G.R.T. n.604 del 06.05.2019 *“Piano Regionale Governo Liste di Attesa 2019 – 2021”;*

- la Delibera G.R.T. n. 1339/2022 *“Nuova determinazione tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”;*

- la Delibera G.R.T. n. 1168 del 10.08.2020 *“Determinazione in ordine all’acquisto di prestazioni da strutture sanitarie private accreditate: adeguamenti a seguito contenzioso”;*

- il Decreto Lgs.196/03 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, così come modificato con D. Lgs. 101/18 *“ Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;*

- il Provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gdpd.it, doc. web n. 3134436 (di seguito “Linee guida in materia di trasparenza”);
- la Delibera D.G. n 250 del 20.02.2020 “Sistema aziendale Privacy: procedura per la violazione dei dati” cd Data Breach;
- la Delibera n. 31 del 30/01/2025 “Piano nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2024 PNA 2022”;
- il Comunicato Presidente ANAC 03.07.2024 “Indicazioni in merito all’inserimento di dati personali nelle informazioni trasmesse alla BDNCP e/o pubblicate sul sito istituzionale delle amministrazioni”;

VISTA

- la delibera del Direttore Generale n. 1220 del 14/11/2025 “*Approvazione avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per la Zona Distretto Mugello Comune di Borgo San Lorenzo e nomina commissione di valutazione*” con la quale è stato approvato l’Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto all’individuazione di soggetti accreditati per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici per la Zona Distretto Mugello Comune di Borgo San Lorenzo, per un tetto finanziario complessivo annuo massimo di € 230.000,00, durata dell’accordo 12 mesi dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di eventuale proroga fino ad un massimo di sei mesi nelle more di una nuova manifestazione di interesse;
- la delibera del Direttore Generale n. del nella quale, a seguito del verbale della commissione di valutazione del 12/01/2026 sono indicati gli esiti per l’avviso di cui alla suddetta delibera, che individua “COOPERATIVA SOCIALE LIBERA Società Cooperativa”, unico soggetto ad aver presentato istanza di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse, struttura idonea alla sottoscrizione dell’accordo per l’esecuzione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per la Zona Distretto Mugello Comune di Borgo San Lorenzo, presso il punto prelievi “Ambulatori Auxilium” ubicato in Borgo San Lorenzo (FI) via Salvador Allende n. 31, per il quale la struttura è in possesso di autorizzazione rilasciata

dal Comune di Borgo San Lorenzo n. 306 del 09/10/2024 e Decreto Dirigenziale di accreditamento rilasciato da Regione Toscana n. 23958 del 28/10/2024, per il **tetto massimo annuo di € 230.000,00**, assegnato per 12 mesi dalla data di ultima sottoscrizione, applicando il criterio riportato all'art. 5 dell'avviso *“Il budget definito sarà assegnato alla/e Struttura/e che ha/hanno presentato istanza valutata idonea/e”*,

TRA

l'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, di seguito denominata **“Azienda”**, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona del Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n.

del ;

E

di seguito denominato **“Struttura”**, partita IVA/C.F. , con sede legale in , nella persona del proprio rappresentante legale , domiciliato per la carica presso la struttura stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto e volumi di prestazioni

L'oggetto del presente accordo concerne l'esecuzione, da parte della Struttura , di prelievi ematici a favore degli iscritti/domiciliati al Servizio Sanitario Regionale, presso il punto prelievi del presidio ambulatoriale sito in .

Presso il suddetto punto prelievi è previsto che la Struttura esegua prestazioni di prelievi ematici e consegna campioni biologici, per un tetto economico annuale complessivo, pari a € così suddiviso:

01/02/2026-31/12/2026 €

01/01/2027-31/01/2027 €

L'importo assegnato costituisce tetto massimo di spesa, inderogabile.

L'Azienda, secondo gli obblighi di legge relativi alla gestione della spesa pubblica, non può riconoscere importi richiesti per prestazioni erogate oltre l'importo deliberato.

Le prestazioni saranno effettuate per il periodo di durata di cui all'art. 11 del presente accordo, presso il punto prelievo ubicato in _____, nei giorni e orari di apertura dichiarati nella domanda di partecipazione, nel caso specifico.....

In ogni caso, a prescindere da quanto dichiarato, le aperture su ZEROCODE dovranno essere programmate pianificando l'erogazione delle prestazioni rispettando il budget assegnato, senza alcun sforamento, in modo tale da garantire continuativamente l'attività sul territorio per tutte le mensilità e per la durata del presente accordo.

L'Azienda procederà, per il periodo di riferimento, alla verifica dell'erogato almeno trimestralmente e, su indicazione del Direttore SOS Coordinamento Sanitario Servizi Zona Mugello e/o del Direttore Zona Distretto, potrà intervenire per garantire che la programmazione effettuata dalle Strutture sia coerente con il tetto economico assegnato:
- nel caso in cui l'Azienda rilevi incongruenze tra pianificazione e budget sarà richiesta alla Struttura una verifica ed eventuale riformulazione della programmazione

- qualora la Struttura non provveda, l'Azienda potrà, d'ufficio, procedere:

a) alla riduzione del tetto economico assegnato se l'offerta risulta essere inferiore al budget annuale

b) alla riduzione dell'offerta pianificata se tale offerta risulta superiore al budget annuale assegnato e disponibile.

I volumi sopra definiti saranno caricati almeno per l'80% sul Sistema ZEROCODE aziendale, il restante 20%, sempre all'interno del budget assegnato, potrà essere utilizzato per gli accessi diretti per urgenze, con priorità indicata sull'impegnativa, per esami ciclici e, in via residuale, per l'accettazione di prescrizioni redatte su impegnativa rossa, non dematerializzata.

Art. 3 – Modalità di accesso

Secondo quanto indicato nell'Istruzione Operativa Aziendale "*Gestione amministrativa dei punti prelievo decentrati convenzionati IO.DDEC.08*", consegnata alla Struttura al momento della sottoscrizione del presente accordo, l'accesso al servizio riservato a favore degli iscritti/domiciliati al Servizio Sanitario Regionale è subordinato alla prescrizione tramite ricetta dematerializzata o compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale.

La Struttura effettua i prelievi con accesso su prenotazione, tramite il portale online regionale ZEROCODE per almeno l'80% delle prestazioni.

Potrà essere previsto l'accesso diretto per urgenze, con priorità indicata sull'impegnativa, per esami ciclici e per l'accettazione di prescrizioni redatte su impegnativa rossa, in parte minoritaria, al massimo fino al 20% del totale delle prestazioni, e comunque sempre all'interno del budget stabilito.

L'Azienda non riconosce prestazioni in accesso diretto (senza prenotazione) erogate oltre il 20% del volume complessivo assegnato.

La Struttura si rende disponibile a partecipare, condividere e applicare percorsi aziendali operativi al fine di implementare i livelli qualitativi delle prestazioni erogate.

Al momento dell'accettazione saranno fornite ai pazienti le indicazioni relative all'importo e alle modalità di pagamento del ticket, se dovuto, nonché al giorno previsto per il ritiro del referto e alle modalità di ritiro.

L'accettazione avviene utilizzando l'applicativo di accettazione ONIT, od altro software individuato dall'Azienda.

L'Azienda doterà la sede del Punto Prelievi di dispositivo POS per l'effettuazione dei pagamenti riferiti al ticket per le prestazioni oggetto del presente atto.

Tale modalità dovrà essere utilizzata al momento dell'accettazione e prima dell'erogazione della prestazione, in via prioritaria rispetto alle altre modalità di pagamento quali:

- Portale Regionale IRIS <https://iris.rete.toscana.it>,
- APP SmartSSI;
- presso i PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento che espongono il logo PAGOPA.

L'Azienda si rivolgerà alla Struttura per le penali eventualmente richieste al Dipartimento Amministrazione Pianificazione e Co.Ge- Area Amministrazione e Finanza dell'Azienda, dal gestore del Servizio di Tesoreria e Cassa per l'Azienda USL Toscana Centro a seguito dello smarrimento e/o danneggiamento del suddetto POS da parte del personale operante nel/nei punto/i prelievi.

Il pagamento del ticket deve avvenire esclusivamente prima dell'effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico. La verifica del pagamento del ticket deve essere svolta dall'Associazione/Istituto ove l'utente si rivolge prima della prestazione stessa.

Con l'assegnazione del POS da parte dell'Azienda alla sede del Punto Prelievo l'esecuzione della prestazione dovrà avvenire esclusivamente dopo il pagamento da parte dell'utente.

Qualora l'Azienda rilevi il mancato pagamento del ticket procederà al recupero del valore del ticket sulla prima fattura mensile utile da liquidare alla Struttura stessa.

I referti, in via prioritaria, sono pubblicati e resi disponibili su Fascicolo Sanitario Elettronico, in via residuale, quando richiesto dall'utente, saranno consegnati dalla Struttura così come indicato nella sopra citata procedura aziendale. La modalità di consegna del referto viene registrata utilizzando l'apposito programma Aziendale dedicato.

Art. 4 – Adempimenti delle parti

Per l'espletamento del servizio la Struttura assicura:

- idonei locali regolarmente accreditati ai sensi della L. R. n. 51 del 5.8.2009 e smi del Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R “*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020;*
- personale addetto all'accettazione dell'utente e all'inserimento dei dati anagrafici e di tutte le prestazioni di laboratorio prescritte dal Medico sulla ricetta rossa o dematerializzata mediante l'applicativo di accettazione ONIT, o altro software che in futuro venga individuato dall'Azienda;
- personale sanitario addetto all'attività di prelievo;
- l'osservanza, nell'espletamento del servizio, dei protocolli operativi dell'Azienda;
- il recapito, con propri mezzi e personale e secondo procedura aziendale, delle provette al Presidio Ospedaliero aziendale di riferimento territoriale entro le ore 11:00 del giorno stesso del prelievo o comunque entro l'orario indicato e/o concordato con il referente aziendale del Laboratorio Analisi di riferimento;
- per le sole ricette rosse, la consegna alla SOC Affari generali tramite richiesta da inviare all'ufficio dell'Archivio aziendale. In base alla vigente normativa per le ricette dematerializzate l'obbligo di conservazione si ritiene assolto dal SAC (Sistema Accoglienza Centrale /SistemaTS) e dal SAR (Sistema Accoglienza Regionale);

- la fornitura di cotone, disinfettante, lacci emostatici, dispositivi individuali previsti dal D. Lgs.81/08;
- di garantire l'utilizzo del sistema CUP/ONIT accettatore;
- di stipulare prima della sottoscrizione dell'accordo, una polizza assicurativa, a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso, con copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione dell'accordo).

La Struttura dovrà inoltre dotare l'ambulatorio, con oneri a proprio carico, compresi i materiali di consumo, di:

- carrello emergenza con “defibrillatore”, come da normativa vigente;
- centrifuga per le provette, con le caratteristiche indicate dal settore competente dell'Azienda;
- computer per l'accettazione collegato ad internet;
- stampante per i vari moduli.

Lo smaltimento dei “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” è a carico della Struttura che deve attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e al D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i. e adeguarsi alla relativa procedura aziendale. L'Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul rispetto di quanto sopra specificato.

L'Azienda provvede:

- ad installare e aggiornare il programma aziendale di accettazione e a garantire eventuali interventi tecnici in caso di malfunzionamento;
- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica è a carico dell'Azienda;
- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori luer, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, aghi cannula, provette, contenitori per materiali biologici e contenitori per il trasporto delle provette e dei materiali biologici;

- a formare ed affiancare con proprio personale esperto gli operatori della Struttura nell'attività di registrazione sul programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratori per alcune sedute nel periodo iniziale.

L'approvvigionamento del materiale di consumo sarà effettuato a cura della Struttura, nella persona del referente appositamente indicato, per singolo punto prelievi convenzionato e autorizzato, su apposito software, fornito da ESTAR e utilizzato dall'Azienda. Per la richiesta, l'autorizzazione, la formazione, l'installazione del software ed il rilascio delle credenziali la Struttura dovrà seguire quanto indicato nell'*Istruzione operativa per approvvigionamento materiale di consumo punti prelievo convenzionati Estratto da: Procedura Specifica Processo approvvigionamento materiale di consumo punti prelievo convenzionati PS.DSAOT.02 del 22/10/2024* consegnata al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 5 – Personale e codice di comportamento

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite presso la propria Struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con delibera del Direttore Generale n. 91 del 30.01.2024 e pubblicato sul sito aziendale nella voce “amministrazione - trasparente - disposizioni generali - atti generali”.

Art. 6 – Incompatibilità ed elenco del personale

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;

- i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate.

La Struttura, ai sensi dall'art. 1, comma 19, della citata Legge 23 dicembre 1996, n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa da soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione attestante le dichiarazioni sostitutive rilasciate saranno rese all'Azienda ogni qualvolta sia necessaria tale verifica.

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà applicato quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione (ANAC art. 1 Linee guida del 25/09/2024), ai dipendenti della AUSL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

La Struttura comunica al momento della sottoscrizione del presente atto e, periodicamente due volte l'anno con cadenza semestrale, alla SOS Procedure amministrative privato accreditato, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di collaborazione, fatto salvo che l'Azienda, per proprie esigenze, potrà richiedere l'elenco del personale ogni qualvolta lo riterrà necessario.

In tale elenco sarà indicato anche il personale che avrà scelto di esercitare in regime di libera professione. Le eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente.

L'elenco dovrà essere trasmesso in formato excel editabile e in formato pdf.

Qualora non sia rispettate le scadenze o non venga inviata risposta alle richieste dell'Azienda, saranno sospesi i pagamenti fino all'invio del dato richiesto.

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge n. 189 del 30/07/2002, D. Lgs. N. 276 del 10/09/2003, e all'applicazione del contratto di lavoro al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.

Art. 7 - Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D. Lgs. n. 101/2018, delle deliberazioni del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy" e n. 250 del 20.02.2020 "Sistema aziendale privacy: procedura per la violazione dei dati" c.d. Data Breach.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679".

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato C al contratto tra Azienda e _____ per l'ambulatorio sito in _____, di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 8 - Tariffe e Modalità di pagamento

L'Azienda corrisponderà alla Struttura, per il prelievo ematico ambulatoriale, la tariffa di € 5,00, così come previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, salvo successivi adeguamenti. La tariffa comprende la consegna delle provette, l'accettazione, il prelievo, il trasporto e la consegna del campione presso il Laboratorio Analisi aziendale, le procedure per l'acquisizione e la consegna del referto.

Nel caso in cui sia richiesto il solo ritiro del campione biologico corrisponderà altresì un rimborso di € 1,50 per ogni accettazione e consegna del referto. Tale somma comprende la consegna delle provette, l'accettazione, il ritiro del campione biologico, il trasporto e

la consegna del campione presso il Laboratorio Analisi aziendale, le procedure per l'acquisizione e la consegna del referto.

Le prestazioni remunerate saranno esclusivamente quelle inserite nella procedura aziendale ONIT e, comunque, in quella utilizzata e indicata dall'Azienda.

Per il calcolo del dovuto economico alla struttura, viene considerato il prelievo ematico e/o di consegna campioni biologici registrati su ONIT in una medesima giornata per ogni specifico paziente, indipendentemente dal numero di "accettazioni" effettuate dal personale sull'applicativo ONIT nell'arco di una stessa giornata, con esclusione dei prelievi ripetuti relativi ad esami orari (es. Prolattina base e 60 minuti ed in generale le curve da carico o curve da stimolo per le quali ad una singola richiesta sono associati più prelievi).

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all'articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione.

La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di Smistamento degli Ordini", al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate.

Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:

- ✓ dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio SdI.

L'Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale alla Struttura che dovrà prontamente utilizzarlo; in difetto l'Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura relativamente ai prelievi eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i nel presente contratto.

L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC della Struttura e delle Mandanti per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare della Struttura o della Mandante provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

Art. 9 – Polizze Assicurative

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso, con copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione dell'accordo).

Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "Obbligo di assicurazione" della Legge 8 marzo 2017, n.24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

Art. 10 – Verifiche

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 11 – Durata, proroga, inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione e decadenza del contratto

L'accordo contrattuale avrà durata per 12 mesi dalla data di ultima sottoscrizione, fatta salva la facoltà per le Parti di darne disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

L'accordo è prorogabile, alle condizioni originarie, con comunicazione ufficiale inviata a cura dell'Azienda, fino ad un massimo di 6 mesi nelle more della definizione di nuova procedura per eventuale manifestazione di interesse.

- Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura e dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del 10 del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo, a seguito di monitoraggio e segnalazione della SOC Outsourcing, nel caso in cui la Struttura, nella persona del referente indicato, effettui ordini di beni diversi da quelli specificati nel presente accordo all'art. 4 "Adempimento delle parti", o nel caso in cui l'ammontare dell'ordine non sia proporzionato alle prestazioni erogate, l'Azienda provvederà ad inviare contestazione tramite comunicazione formale e l'importo della spesa sarà addebitato alla Struttura con apposita fattura.

- Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 4 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il

persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la accordo per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

- Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere dall'accordo prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.

- Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC entro congruo termine e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- a) reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- b) reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- c) sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda;
- d) la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell'Azienda UsI Toscana Centro da parte della Struttura;
- e) esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e smi. relativamente alla Mandante o alle Mandatarie.

L'Azienda può risolvere la presente accordo, nel caso di gravi inadempienze da parte della Struttura, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

In tutti i casi di risoluzione del presente accordo, il solo onere che competerà all'Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione dell'accordo.

- Decadenza

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- a) ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- b) accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- c) in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- d) in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – Responsabili dell'accordo

Sono individuati quali Responsabili dell'accordo:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile di Zona Distretto o suo delegato e il Direttore SOS Coordinamento Sanitario dei Servizi di Zona per il territorio di competenza per la gestione ed organizzazione del servizio;
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico-professionali;
- il Direttore SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata per la parte riferita agli ordini, liquidazioni e monitoraggio;
- il Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato per gli aspetti amministrativi dell'accordo;
- il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi per il monitoraggio del materiale di consumo;
- il Direttore SOS Cup Servizio gestione agende e call center o suo delegato per gli aspetti riferiti alla rendicontazione dati ZEROCODE;

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la Struttura non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

In base alle nuove disposizioni relative all'avvio del processo di digitalizzazione di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 le fatture dovranno contenere il codice di riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara). Sarà a cura dell'Azienda comunicare tale codice all'avvenuta sottoscrizione del presente accordo. Sarà a cura dell'Azienda comunicare tale codice all'avvenuta sottoscrizione del presente accordo.

L'Azienda ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

Art. 14 – Adempimenti

La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al DPGR n. 79/R del 17.11.2016, compreso – a mero titolo esemplificativo - garantire tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione Strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

Art. 15 – Spese e clausole finali

Il presente atto consta di n. 17 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze. Per quanto non contemplato nella presente accordo si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili.

Letto confermato e sottoscritto

Data dell'ultima firma digitale apposta

per l'Azienda USL Toscana Centro

Direttore della SOS Procedure
amministrative privato accreditato

dott.ssa Biancarosa Volponi

(documento firmato digitalmente)

Per

il Legale Rappresentante

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO C)**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE****2016/679**

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata anche "AZIENDA",
Partita IVA/codice fiscale 06593810481, nella persona del direttore della SOS
Procedure amministrative privato accreditato, domiciliato per la carica presso
la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S. Maria Nuova, 1 50122 (FI),
delegato dal Direttore Generale con delibera n. 1374 del 11.12.2024,

E

....., d'ora in poi Struttura, P.I./C.F.

, sede legale in , nella persona del suo Legale
Rappresentante , nato/a a , domiciliato per la
carica presso la SEDE LEGALE, di seguito anche come "Responsabile",
congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto

misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- l'Azienda e "....." hanno sottoscritto una convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. del, avente ad oggetto prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici;

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha affidato a, nella persona del suo rappresentante legale, (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") le prestazioni di prelievo venoso e consegna di campioni biologici, come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. del

che si richiama espressamente e della quale il presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), nella persona del suo rappresentante legale,, **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alle, affidate dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
- altro

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi

in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all’esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In

tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il

trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei

soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le

categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di

dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione
- i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;

- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a

quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;

- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più

ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il

venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR

(ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati

personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

p. Azienda USL Toscana Centro

Il direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato

Dr. ssa Biancarosa Volponi

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

p.

il Rappresentante legale

.....

Azienda USL Toscana centro



Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

PATTO DI INTEGRITÀ

L'Azienda USL Toscana Centro con sede in Piazza Santa Maria Nuova n.1 Firenze, CodiceFiscale/P.Iva 06593810481 (di seguito denominata Azienda)

e

..... (di seguito denominato Operatore Economico)
con sede legale in, Via, n.....,
P.I./C.F., rappresentato da dott. in qualità di Legale Rappresentante,

VISTO

- l'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n.190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell'Azienda;
- il DPR 62/2013 e il Codice di comportamento dell'Azienda;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità del Patto

- 1.1 Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Azienda.
- 1.2 Nel presente Patto di Integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Azienda e l'Operatore economico affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto.
- 1.3 Con il presente Patto di integrità le Parti assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
- 1.4 Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto anche se non materialmente allegato.

Articolo 2 – Ambito di applicazione del Patto

- 2.1 Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e di ogni soggetto dell'Azienda impiegato nella procedura di gara dall'inizio della stessa fino all'integrale esecuzione del contratto eventualmente affidato.
- 2.2 Il presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara e parte integrante dell'eventuale contratto stipulato tra le Parti.

Articolo 3 – Obblighi dell'Operatore economico

- 3.1 L'Operatore economico deve consegnare una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal Titolare/Legale rappresentante¹, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara.
- 3.2 Con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna a:
- uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

1 Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il presente Patto di integrità deve essere firmato dal Legale rappresentante degli stessi.

- non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
- non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- segnalare all'Azienda e, qualora il fatto costituisca reato alle Autorità competenti, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o nella fase di esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Azienda;
- non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara, al fine di limitare con mezzi illeciti la concorrenza e dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento con altri Operatori economici partecipanti alla procedura di gara, di cui all'art. 2359 del Codice Civile²;
- informare tutto il personale di cui si avvale sui contenuti e sugli obblighi previsti dal presente Patto di integrità e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale dell'Azienda USL Toscana Centro reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale³;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, rispetto ai soggetti interni ed esterni all'Azienda coinvolti nella procedura di gara e/o nell'esecuzione del contratto;
- ad inviare, su richiesta dell'Azienda, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.

3.3 L'Operatore economico dichiara di non aver concluso contratti e di non aver conferito incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001⁴. Dichiara inoltre di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, la violazione sarà segnalata all'Autorità competente e verrà disposta l'esclusione dalla procedura di gara.

3.4 Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Azienda ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda

-
- 2 Articolo 2359 del Codice Civile "Società controllate e società collegate":** Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
- 3** <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/1939-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento>
- 4 Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001:** I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4.1 L'Azienda si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei propri soggetti nel caso di violazione di detti principi ed in particolare qualora riscontri la violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento aziendale e nel presente Patto di Integrità.

Articolo 5 – Sanzioni

5.1 Nel caso di violazione grave o reiterata da parte dell'Operatore economico di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità potranno essere applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni, salve le ulteriori previsioni di legge:

- Esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di gara (nel caso di violazione accertata nella fase precedente l'aggiudicazione);
- Revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione (nel caso di violazione accertata nella fase successiva l'aggiudicazione e precedente alla stipula del contratto);
- Risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva (nel caso di violazione accertata nella fase di esecuzione contrattuale);
- Segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

5.2 La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, condotto dal RUP, nel corso del quale è garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico.

5.3 L'Azienda ha la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici ad esso sottesi. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 6 – Risoluzione controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

_____, li _____

(Firmato digitalmente dal soggetto sopracitato)